



CAMERA DI COMMERCIO
BRINDISI-TARANTO

UFFICIO DELLE ENTRATE

GUIDA AL VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

Testo redatto da : Alessandra Lupo - Responsabile Ufficio Entrate
Aggiornamento al 06/08/2024

Diritto annuale 2024 - Introduzione.

COS'E' IL DIRITTO ANNUALE

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni) si procede con l'applicazione di un **tributo** denominato "diritto annuale" con le seguenti diverse modalità:

- in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)**
- mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti (con una disciplina intermedia provvisoria per alcuni soggetti vedi apposito capitolo) nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

LA RIDUZIONE PERCENTUALE

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (**D.M. 21 aprile 2011 "Determinazione delle misure del diritto annuale 2011"** confermato anche per le annualità sino al 2014) ha subito una riduzione percentuale progressiva del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e **a decorrere dall'anno 2017 del 50%.**

L'INCREMENTO PER I PROGETTI AUTORIZZATI DAL MISE

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.**

Con **decreto del 23.02.2023 (link decreto + allegato A)** entrato in vigore il **17.04.2023** il Ministero ha autorizzato le **Camere di commercio di Brindisi e di Taranto per il triennio 2023-2024-2025 all'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale** (rispetto alle misure derivate dall'applicazione dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014).

Per le imprese di Brindisi e di Taranto che avessero unità locali iscritte in Sicilia ricordiamo che con **D.M. 28/02/2023 (link)** il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato (giusto art. 1, comma 784, legge 27/12/2017 n. 205) per gli **anni 2022, 2023 e 2024 le Camere di commercio della Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo - Enna, Sud Est Sicilia e Trapani) all'incremento del 50% della misura del diritto annuale (in aggiunta all'incremento del 20% già autorizzato con D.M. 23/02/2023).**

Si ricorda che la consueta **lettera informativa** relativa al pagamento del diritto annuale, giusto quanto indicato nella nota del MISE n. 279880/2015, è inviata esclusivamente **all'indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)** dichiarato dall'impresa al Registro delle imprese (vedi il sito www.registroimprese.it sezione Pratica semplice), costituendo lo stesso il **domicilio digitale** di quest'ultima.

Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificandone periodicamente il contenuto.

IMPORTANTE: Alle imprese per cui risultano pagamenti omessi, incompleti e tardati versamenti con rif. alle annualità **dal 2021 al 2023** verrà inviato un particolare **Avviso di irregolarità**, a seguito del quale si invita a prendere contatto con l'ufficio preposto per definire le procedure di regolarizzazione.

(N.B.: ricordiamo che alla data di elaborazione del presente documento non è ancora stato accertato il diritto annuale 2023 per le imprese iscritte in sezione ordinaria perché non sono ancora pervenuti i dati di fatturato dell'esercizio 2022 da Agenzia delle Entrate quindi per tale sezione verrà segnalato solo l'omesso versamento)

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di **iniziative promosse da organismi privati** che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio e per le quali **non sussiste alcun obbligo di pagamento** degli importi richiesti.

Si invita, pertanto, a diffidare di queste iniziative, e nel dubbio non esitate a contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Per saperne di più vai al sito AGCM: www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide (LINK).

CALCOLARE E PAGARE IL DIRITTO ANNUALE

Come già negli anni scorsi il sistema camerale mette a disposizione per il calcolo ed il pagamento del diritto annuale su tutto il territorio nazionale un apposito sito in cui è possibile procedere al calcolo del diritto annuale dovuto ed anche al pagamento diretto tramite PAGO PA (link <https://dirittoannuale.camcom.it/cad新new/IT/dira.htm>) oltre a poter accedere ad un'Area Personale in cui è presente la storia dei propri pagamenti del Diritto annuale (limitata agli ultimi tre anni).

Da quest'anno sarà possibile versare il diritto annuale anche tramite la **nuova APP "Impresa Italia"**, disponibile sugli store di Apple e Android.

Tutte le imprese già iscritte al **01/01/2024** tenute al versamento del diritto annuo con un importo fisso ed interamente destinato ad un'unica Camera di commercio potranno pagare direttamente on-line sia **dall'App Impresa Italia** che dal sito web **Impresa Italia** (link: <https://impresa.italia.it>) oppure scegliere di scaricare l'avviso pagoPA e provvedere nella modalità preferita.

Quando invece l'importo del diritto annuale è variabile, perché commisurato al fatturato dell'esercizio precedente, oppure quando dovuto a più Camere di commercio, l'impresa avrà comunque a disposizione tramite la nuova App Impresa Italia o il sito web <https://impresa.italia.it> sia la funzione per calcolarlo che la situazione dei pagamenti effettuati negli anni precedenti.

Sono invece escluse da queste funzionalità le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno 2024.

Il sito nazionale consente, infine, di **procedere al calcolo ed al pagamento del ravvedimento operoso del diritto annuale 2023** attraverso la **piattaforma PAGO PA**, oltre che di accedere ad un'Area personale (tramite autenticazione con SPID CNS/CIE) per una verifica dei versamenti eseguiti a titolo di diritto annuale nelle ultime annualità.

Si ricorda che:

- le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento devono effettuare il pagamento in unica soluzione, utilizzando il modello di pagamento F24 oppure il sistema di pagamento PAGO PA, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17, comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i. per il versamento del primo acconto delle imposte) per maggiori dettagli si veda il capitolo TERMINI di VERSAMENTO;
- le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno (escluse solo le unità locali di soggetti iscritti solo al R.E.A.) effettuano il pagamento del diritto annuale per **l'anno di iscrizione** direttamente con la **presentazione della domanda di iscrizione** (insieme ai diritti di segreteria ed al bollo nell'invio della pratica telematica di iscrizione) **o entro 30 giorni con modello F24** (vedi dettaglio nel capitolo TERMINI di VERSAMENTO).

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i., e dei successivi decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull'accertamento e D.M. n. 54/2005 sull'irrogazione delle sanzioni, disponibili nella sezione NORMATIVA –link-) tutti i soggetti che al **1° gennaio** di ogni anno sono iscritti o annotati nel **Registro delle imprese** e nel **R.E.A. Repertorio delle notizie economiche ed amministrative**, nonché gli stessi soggetti e imprese che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale o interprovinciale per quelle Camere di commercio che hanno concluso l'iter di accorpamento) **è iscritta la sede dell'impresa, della società o del soggetto R.E.A. e le eventuali sedi secondarie e unità locali al 01 gennaio dell'anno di riferimento.**

La procedura di accorpamento della Camera di commercio di Brindisi e Taranto si è conclusa con l'insediamento del nuovo consiglio camerale avvenuto il 29/02/2024.

Ai fini del pagamento del diritto annuale rileva la situazione delle imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. n. 359/2001) per cui il versamento andrà effettuato alle suddette Camere di commercio distintamente (con l'apposito codice ente "TA" e "BR") in base alla situazione di iscrizione per sede ed unità locali al 01/01/2024.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale (c.d. imprese plurilocalizzate) dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo le **imprese con sede legale all'estero** dovranno pagare **un diritto per ogni unità locale o sede secondaria** iscritta ed esercente attività nel territorio italiano alla Camera di commercio di competenza.

I **soggetti** iscritti **solo al R.E.A.** (quali ad esempio le Associazioni, le Fondazioni, o le persone fisiche che non abbiano contemporanea iscrizione anche in una sezione del Registro delle imprese) non pagano somme aggiuntive per le eventuali unità locali iscritte.

Il diritto annuale è dovuto per anno solare, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010 e confermato dal D.Lgs. n. 219/2016 versano:

- **in misura fissa:** le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese anche se con importi diversi) nonché tutti i **soggetti** iscritti esclusivamente al *Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)* comprese le unità locali e sedi secondarie di società con sede all'estero;
- **in misura commisurata al fatturato** (dell'esercizio precedente): tutti gli altri soggetti.
(Per alcuni di questi soggetti però, quali ad esempio le società semplici e le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001, è stato stabilito in via transitoria con D.M. 21/04/2011 di determinazione delle misure del diritto annuale 2011 un importo comunque dovuto in misura predefinita in attesa delle modifiche regolamentali necessarie a stabilire le modalità di verifica della capacità contributiva di tali soggetti).

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto annuale dell'impresa **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede legale è iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento** o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Nel caso in cui nella provincia di provenienza venga invece mantenuta l'attività svolta presso la vecchia sede legale questa dovrà essere iscritta come **nuova unità locale** e sarà pertanto tenuta al pagamento in misura fissa (con il termine di pagamento previsto per le nuove iscrizioni) in aggiunta a quanto già dovuto dall'impresa se iscritta in quella provincia al 1/01/2024.

Occorre quindi prestare particolare attenzione alle indicazioni che vengono fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio nel riquadro in cui si indica la provenienza dell'impresa da un'altra provincia e l'eventuale mantenimento dell'attività nella provincia di provenienza.

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001:

- Le imprese per le quali sia stato adottato **un provvedimento di fallimento (*)** o di **liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente** (tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa)

le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall'esonero, perché l'elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento.

() In seguito all'entrata in vigore dal 15/07/2022 del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza "CCII" che ha sostituito la precedente legge fallimentare la procedura di **liquidazione giudiziaria** è di fatto parificabile al **fallimento** ai fini dell'esonero dal pagamento del diritto annuale.*

- Le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il **31 dicembre dell'anno precedente a condizione** che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del "decius" o altre casistiche particolari.

- Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il **bilancio finale di liquidazione** entro il **31 dicembre dell'anno precedente**, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il **30 gennaio dell'anno di riferimento**;

Anche nel caso - consentito solo per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l'atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

- Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo **scioglimento d'ufficio** entro il **31 dicembre dell'anno precedente dall'autorità governativa** (già ai sensi dell'art. 2544 c.c., ora **art. 2545 - septiesdecies c.c.**).

CASI PARTICOLARI

Eventi eccezionali:

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Startup innovative ed incubatori certificati:

Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico o forniscono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (incubatori).

I **soggetti** che possiedono tali requisiti (rif. art. 25 comma 2 lettere da b) ad h) del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i. e art. 25 comma 5 della medesima legge) che hanno ottenuto **l'iscrizione** nell'apposita **sezione speciale del Registro delle imprese** hanno diritto **all'esenzione dal pagamento del diritto annuale** (nonché dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) per un periodo che dura **non più di sessanta mesi dalla costituzione** (ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26, comma 8 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.).

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato (art. 25, commi 8 e 9 D.L. n. 179/2012 e s.m.i.).

A tal fine ai sensi dell'art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012 **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio** (fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi) il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato **attesta il mantenimento del possesso dei requisiti** previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del suddetto articolo, depositando **tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese**.

Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 per cui la start-up o l'incubatore sono cancellati dalla sezione speciale a loro dedicata del registro imprese.

A differenza delle start-up innovative, le **PMI innovative sono invece tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal pagamento del diritto annuale.

Per la differenza fra le start-up innovative e le PMI innovative e comunque per maggiori informazioni si veda il sito : <https://startup.registroimprese.it>.

MODALITA' di VERSAMENTO

Pagamento con modello F24, pago PA e diritto di prima iscrizione

Il diritto annuale dovuto dai **soggetti già iscritti al 1 gennaio 2024** al Registro delle imprese o al R.E.A. deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, **entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (rif. art. 17 comma 3 lettera a) D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per maggiori dettagli si veda il paragrafo **TERMINI di PAGAMENTO** link) utilizzando **alternativamente** le seguenti modalità di pagamento:

- tramite la **piattaforma PagoPA** funzione *"calcola e paga"* collegata al sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm>) oppure tramite la nuova **App "Impresa Italia"** potendo sia calcolare quanto dovuto che pagare direttamente (solo per alcune tipologie) tali funzionalità sono previste solo per i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2024;
- tramite **modello F24** mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate (*Entratel o F24 web*) o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati, con le modalità di compilazione di seguito indicate.

DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE

Solo nel caso di **imprese, unità locali e soggetti R.E.A. di nuova iscrizione** (che si iscrivono cioè nel corso dell'anno di riferimento) il pagamento del diritto annuale avviene, invece, di regola **contestualmente** alla presentazione della domanda di iscrizione (per **cassa automatica** con l'invio della pratica COMUNICA utilizzando la funzione di addebito contestuale alla pratica) oppure **entro i successivi 30 giorni** con **modello F24** (utilizzando le stesse modalità ed il codice tributo che si utilizzano per l'esazione ordinaria).

Si riportano di seguito gli **importi comprensivi della maggiorazione** autorizzata per entrambe le Camere di commercio di Brindisi e di Taranto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto 23/02/2023 per il triennio 2023-2024-2025:

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2024 (NUOVE ISCRIZIONI)		Misura fissa	Maggiorazione 20%	Importo definitivo (comprensivo maggiorazione)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani)	Sede	€ 44,00	€ 9,00	€ 53,00 (*)
	Unità locale	€ 9,00 (*)	€ 2,00	€ 11,00 (*)
Società semplici iscritte come imprese agricole	Sede	€ 50,00	€ 10,00	€ 60,00
	Unità locale	€ 10,00	€ 2,00	€ 12,00

Tutte le altre società , i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001	Sede	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
	Unità locale	€ 20,00	€ 4,00	€ 24,00
Soggetti iscritti solo al REA	Sede	€ 15,00	€ 3,00	€ 18,00
Imprese con sede principale all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria)	Unità locale	€ 55,00	€ 11,00	€ 66,00

(*) importo arrotondato ad unità di euro giusta nota circolare MISE n. 19230/2009

Compilazione del modello F24 per il versamento del diritto annuale.

Si ricorda che tutti i soggetti titolari di P. IVA sono obbligati all'utilizzo del **modello F24** telematico (mediante utilizzo del servizio telematico di Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane o da altri intermediari abilitati) compilato secondo le istruzioni sotto riportate.

E' possibile **compensare** l'importo da pagare a titolo di diritto annuale con crediti vantati con riferimento ad altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (in tal caso è **necessario** che l'importo del credito da compensare sia stato preventivamente verificato e confermato dall'ufficio competente della Camera).

La procedura di compensazione sul modello F24 ha dei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore (si invita alle necessarie verifiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate) e viene effettuata utilizzando per la trasmissione del modello F24 *esclusivamente* il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

E' consigliabile, se possibile, utilizzare un unico modello di versamento F24 alla scadenza prescritta.

Nel dettaglio le istruzioni per la compilazione dei singoli campi:

F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il <u>codice fiscale</u> dell'impresa (e non la P. IVA) i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Attenzione: nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello depositato al Registro delle imprese il versamento non verrà abbinato automaticamente all'impresa iscritta. Si ricorda, infatti, che qualunque variazione sia apportata al C.F. dell'impresa (anche da Anagrafe Tributaria) dovrà essere oggetto di denuncia di variazione al Registro delle imprese.
Sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI	<u>Codice ente/codice comune</u>: "TA" o "BR" (indicare la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento, il riferimento è alla situazione al <u>01/01/2024</u> data in cui la nuova Camera di commercio accorpata non era ancora costituita). Le imprese con unità locali in più province indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo. <u>codice tributo</u>: 3850 <u>rateazione</u>: non compilare <u>anno di riferimento</u>: 2024 <u>importi a debito versati</u>: indicare l'importo dovuto con arrotondamento: - <u>all'unità di euro</u> entro la scadenza ordinaria del versamento (per il calcolo si vedano le istruzioni ed il foglio di calcolo di seguito riportati); - <u>al centesimo di euro</u> (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) quando il

	versamento venga eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di versamento, con l'aumento dello 0,40% di interesse corrispettivo (aggiunto sullo stesso codice tributo e <u>sommato al diritto dovuto già espresso in unità di euro</u>).
--	---

Nel caso di **errata compilazione** e/o di **errata trasmissione** del modello **F24** come ad es. l'**errata** indicazione del **codice tributo** (3850 – diritto - 3851 – interessi - 3852 – sanzioni) oppure dell'**anno di riferimento**, o ancora l'**errata indicazione** del **C.F.** è possibile richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica e/o l'attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (link **Modello rettifica F24**).

Quando l'errata compilazione o l'errata trasmissione del modello ha comportato l'**errata indicazione del Codice Ente** e sempre che lo stesso rientri comunque nell'ambito del sistema delle Camere di commercio (es. anziché indicare il codice ente "TA" per versare a favore della CCIAA di TARANTO viene indicato erroneamente il codice ente "BA" e quindi il versamento viene eseguito a favore della Camera di commercio di BARI) questo può, in alcuni casi, essere rilevato in automatico (così da attivare delle procedure di restituzione e/o acquisizione del versamento tra le Camere di commercio interessate), ma in altri casi lo stesso può non essere individuato in automatico e generare iscrizioni a ruolo.

E' quindi preferibile sempre contattare l'Ufficio preposto per informare dell'accaduto e accertarsi della procedura da adottare (si veda nel dettaglio il capitolo Compensazioni - Rimborsi e Sanzioni [link](#)).

Se invece il codice Ente utilizzato è quello di un altro Ente al di fuori del sistema camerale dovrà essere verificata in primo luogo l'effettiva avvenuta trasmissione del modello F24 ed in caso di conferma dell'avvenuto accredito ad altro Ente si dovrà richiederne il rimborso ed eseguire un nuovo versamento.

IMPORTI

Come già riportato nel capitolo *SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO* il diritto annuale è dovuto in misura diversa a seconda della tipologia di impresa:

- le **imprese individuali** (indipendentemente dalla sezione di iscrizione) ed i **soggetti iscritti solo nel R.E.A.** (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) pagano in "**misura fissa**";
- tutti gli altri soggetti pagano in "**misura commisurata al fatturato**" con unica eccezione quella di alcuni soggetti quali le **società semplici** e le **società di cui al D. Lgs. n. 96/2001** (società tra avvocati) che, in attesa di definire le modifiche regolamentari necessarie a stabilire la modalità di calcolo in base al fatturato, sono tenuti al pagamento del diritto annuale - in via transitoria - in **misura predefinita** .

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero competente, valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Con **decreto del 23/02/2023** (link) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, ai sensi della citata disposizione, le Camere di commercio di cui all'allegato "A" del medesimo decreto- fra cui anche le Camera di Commercio di Brindisi e di Taranto - all'incremento delle misure del diritto annuale nella misura massima del 20% per il triennio 2023-2025, (rispetto alle misure già stabilite dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014).

Solo per le Camere di commercio della Sicilia con **D.M. 28/02/2023** ([link](#)) lo stesso Ministero ha altresì autorizzato, ai sensi del comma 784 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 una ulteriore ed aggiuntiva maggiorazione del 50% (per il triennio 2022-2024) in aggiunta alla maggiorazione già stabilita con D.M. 23/02/2023.

Illustreremo pertanto gli importi distinguendo in due sezioni:

- nella sezione **MISURA FISSA E IMPORTI PREDEFINITI** troveranno indicazioni le imprese individuali iscritte sia nella **sezione speciale** che in quella **ordinaria**, tutti i **soggetti** iscritti nel solo **Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative** (comprese le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero), nonché le **società semplici** e le **società di cui al D. Lgs. n. 96/2001** (società tra avvocati) cui si applica - ancora per quest'anno - un regime transitorio che prevede un importo predeterminato.
- nella sezione **IMPORTI IN BASE AL FATTURATO** tutte le altre tipologie di soggetti la cui base imponibile è il fatturato dichiarato su modello IRAP oppure rilevato contabilmente.

Misura fissa ed importi predefiniti

Gli importi per il **2024**, a seguito della **riduzione prevista del 50%** rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (rif. D.M. 21/04/2011 - [link](#)) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e **della maggiorazione del 20%** autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con D.M. 23/02/2023 sono i seguenti:

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa	Sede (importo con maggiorazione)	Unità locale (1) (importo con maggiorazione)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00 (arrotondamento di <u>€ 52,80</u>)	€ 11,00 (arrotondamento di <u>€ 10,56</u>)
Imprese individuali , iscritte nella sezione ordinaria (imprenditori non piccoli)	€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte	€ 18,00	--
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 (per ciascuna di esse)	--	€ 66,00

SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa	Sede (importo con maggiorazione)	Unità locale (1) (importo con maggiorazione)
Società semplici agricole (sono quelle che <i>hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni</i> quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa)	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici)	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui all'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00

Nota 1: per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, che sia stata dichiarata e iscritta al R.E.A. o al Registro delle imprese (nel caso di sedi secondarie di società con sede all'estero).

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Si ricorda che **le modalità di calcolo e arrotondamento** relative al diritto annuale sono state stabilite da ultimo con **nota circolare del MISE n. 19230 del 3/03/2009** ([link](#)) ed ulteriormente illustrate con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014 ([link](#)).

Ai fini del calcolo del diritto annuale da versare a favore della Camera di commercio competente per territorio entro il **termine ordinario di versamento** (si veda il capitolo successivo TERMINI di VERSAMENTO) si ricorda che, quando necessario, occorre procedere all'**arrotondamento dell'importo complessivamente dovuto** (per sede ed unità locali iscritte) mantenendo nei risultati intermedi l'arrotondamento ai cinque decimali, e di seguito al centesimo di euro (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **ed infine all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Quando il versamento venga eseguito, **solo** per le imprese già iscritte al Registro delle imprese al 1 gennaio dell'anno di riferimento, nei 30 giorni successivi al termine ordinario all'importo già determinato ed arrotondato ad unità di euro si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo e in questo caso l'importo finale (da versare tutto sul codice tributo 3850) viene espresso in centesimi di euro (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale un **diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa** (con un importo massimo per ogni unità locale pari a 200,00 che diventano euro 120,00 in base al seguente calcolo: euro 200,00 -50%+20%).

IMPRESE PLURILOCALIZZATE

Nel caso di impresa iscritta con unità locali in provincia e/o fuori provincia in allegato all'informativa annualmente inviata dalla CCIAA vi è una **scheda** che **riepiloga il numero delle unità locali e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento**.

È possibile altresì utilizzare il sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>) o in alternativa utilizzare il foglio di calcolo presente sul sito istituzionale della Camera di commercio al fine di determinare correttamente l'importo dovuto.

Il calcolo, infatti, è differente a seconda che si tratti di:

- **imprese che esercitano attività senza unità locali** queste dovranno versare il diritto sopra indicato (relativo alla propria tipologia di impresa) applicando - ove necessario - l'arrotondamento ad unità di euro;
- **imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** (esclusi i soggetti iscritti solo nel R.E.A.) dovranno versare oltre all'importo dovuto per l'impresa anche l'importo dovuto per le unità locali già iscritte al 1/01/2024, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base ai dati riportati nella scheda informativa anzidetta.

Nel caso di **imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** si distinguerà tra:

- ✓ **imprese con sede ed unità locali site nella stessa provincia** si somma all'importo dovuto per la sede (non arrotondato) l'importo relativo all'unità locale (anch'esso non arrotondato) moltiplicato per il numero delle unità locali iscritte al 1 gennaio. L'importo totale dovrà quindi essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro. *Formula:* importo sede non arrotondato + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro e infine all'unità di euro.

Esempio: impresa individuale in sez. speciale + 1 UL € 52,80 + € 10,56 = 63,36 arrotondato € 63,00
impresa individuale in sez. speciale + 2 UL € 52,80 + (€ 10,56x2) = 73,92 arrotondato € 74,00

- ✓ **imprese con unità locali iscritte in province diverse dalla sede** dovranno effettuare oltre al versamento dovuto per la sede (ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede - vedi punto precedente-) anche quello per le unità locali fuori provincia moltiplicando l'importo non arrotondato (e non maggiorato) dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2024 (i dati sono quelli riportati nella scheda allegata all'informativa) applicando altresì la **percentuale di maggiorazione del 20%** autorizzata ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. con D.M. 23 febbraio 2023 (per il triennio 2023-2025) e per le sole Camere di commercio siciliane un **ulteriore incremento del 50%** ai sensi del D.M. 28 febbraio 2023 (per il triennio 2022-2024) sull'intero importo dovuto a ogni Camera di commercio, che dovrà essere successivamente arrotondato al centesimo di euro ed all'unità di euro. L'importo così determinato dovrà essere indicato sul modello F24 con un rigo separato per ogni Camera di commercio destinataria del versamento (individuata con l'apposito **codice ente = sigla provincia**)

Esempio: impresa individuale in sez. speciale con 1 UL nella provincia di Taranto e n. 1 UL nella provincia di Brindisi (entrambe con maggiorazione del 20%) codice ente **TA** € 52,80+10,56 = € 63,36 arrotondato € 63,00 codice ente **BR** € 10,56 arrotondato € 11,00

N.B. = nel caso di CCIAA accorpate la sigla provincia è quella ove ha sede legale la nuova Camera di commercio avuto riguardo alla situazione alla data del 01.01.2024.

Poiché le Camere di commercio di Brindisi e di Taranto sono state accorpate il 29/02/2024 i versamenti a titolo di diritto annuale per l'anno 2024 andranno eseguiti distintamente con il codice Ente = la sigla della provincia delle due Camere di commercio (quindi BR e TA).

ATTENZIONE: In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella riportata nella scheda informativa si consiglia di verificare quanto risultante al Registro delle imprese e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le unità locali che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2023**, la cui domanda di cancellazione sia stata presentata **dopo il 30 gennaio 2024** sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2024.

IMPORTANTE: Le unità locali iscritte nel corso del 2024 – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Se tale pagamento non è stato effettuato nel termine suo proprio sarà possibile procedere alla sua regolarizzazione con la procedura del ravvedimento operoso, da eseguirsi entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento (ossia 30 + 365 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione).

Si mette a disposizione un **foglio per il calcolo** del diritto annuale con alcune segnalazioni preliminari per il corretto utilizzo dello stesso:

- indicare l'importo dovuto per la sede ricavato dagli importi indicati per tipologia;
- indicare il numero delle unità locali già iscritte al 1/01/2024 nella stessa provincia della sede, e nel riquadro più in basso le unità locali eventualmente iscritte nelle altre province diverse dalla sede legale (escluse solo le unità locali dei soggetti c.d. solo R.E.A. diversi dalle società con sede legale all'estero) ;
- non indicare le unità locali iscritte nel corso del 2024 che devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei successivi 30 giorni. Nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso.

Importi in base al fatturato

Con **decreto 23/02/2023** (link) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha autorizzato - ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. - **all'incremento delle misure del diritto annuale del 20%** (per il triennio 2023-2025) tutte le Camere di commercio di cui all'allegato "A" del medesimo decreto, fra cui anche la Camera di commercio di Brindisi e di Taranto rispetto alle misure già stabilite dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 (riduzione - a partire dal 2017- del 50% rispetto alle misure già stabilite con D.M. 21 aprile 2011 in vigore nel 2014).

Detta autorizzazione mantiene quindi inalterata la misura del diritto annuale rispetto a quanto già applicato nei trienni 2017-2019 e 2020-2022 ed ha come specifica destinazione il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

Anche per l'anno 2024 il calcolo viene quindi effettuato partendo dalla misura fissa, dagli scaglioni di fatturato e dall'importo massimo dovuto per le unità locali stabiliti con D.M. 21/04/2011 (in vigore per il 2014), mantenendo nei risultati intermedi dei conteggi i cinque decimali e solo al termine del calcolo si applicherà prima la riduzione del 50% e poi l'incremento percentuale del 20%.

Si ricorda che, in base alle disposizioni di legge:

- le **imprese individuali** anche se iscritte nella **sezione ordinaria del registro delle Imprese** (imprenditori non piccoli) versano il diritto annuale in **misura fissa** pari al primo scaglione di fatturato (euro 200,00 ridotto del 50% e incrementato del 20%) per cui gli importi risultano i seguenti:

Impresa individuale (importo comprensivo della maggiorazione)	Unità locale (importo comprensivo della maggiorazione)
euro 120,00	euro 24,00 (per ciascuna)

- tutti gli altri soggetti** iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la **sede legale** applicando al **fatturato complessivo realizzato nel 2023** (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei rigli del modello) come dichiarato sul **modello IRAP 2024** o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando **prima** la **riduzione percentuale del 50%** e **poi** l'**incremento percentuale del 20%** con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.

Scaglioni di fatturato da euro a euro		Aliquote %
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa) (*)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 (**))

(*) per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza unità locali l'importo si ridurrà da € 200,00 ad **€ 120,00**.

(**) per chi supera i 50 milioni di fatturato l'importo massimo si ridurrà da € 40.000 a **€ 24.000**.

MODALITA' di CALCOLO E ARROTONDAMENTO

L'importo così determinato deve intendersi, come già detto, per la sola **sede** (prima della riduzione) cui si dovrà sommare quello eventualmente dovuto per l'**unità locale/i già iscritta/e al 1 gennaio 2024** (per unità locale si intende *l'impianto operativo* - es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio - o *amministrativo/gestionale* - es. ufficio, magazzino, deposito- ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) pari al 20% del diritto dovuto per l'impresa come già determinato (con tetto massimo di euro 200,00) da moltiplicare per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede o da moltiplicare separatamente per il numero delle unità locali eventualmente iscritte in altre province (per ogni singola provincia o territorio ultra provinciale nei casi di Camere di commercio già accorpate).

Per calcolare l'importo dovuto alla **scadenza ordinaria di versamento** si dovrà, quindi, applicare agli importi così determinati (mantenendo l'arrotondamento al quinto decimale) **prima la riduzione del 50%** prevista dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e successivamente **la maggiorazione del 20%** autorizzata dal Ministero con decreto del 23/02/2023 alla Camera di commercio di Brindisi e di Taranto.

Solo per le Camere di commercio della Sicilia è stato autorizzato in aggiunta all'incremento del 20% anche un ulteriore incremento del 50% con D.M. 28/02/2023 (per il triennio 2022-2024).

Infine si dovrà procedere **all'arrotondamento matematico prima al centesimo di euro** (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) ed infine **all'unità di euro** (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto con la sigla della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento ("**TA**" per sede legale ed eventuali unità locali site nella provincia di Taranto e "**BR**" per sede legale ed eventuali unità locali site in provincia di Brindisi) e a seguire a favore delle altre Camere di commercio (per eventuali unità locali site nel territorio di loro competenza, nel caso di imprese c.d. plurilocalizzate).

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio alla **scadenza ordinaria** è sempre espresso in **unità di euro**, mentre quando il versamento del diritto venga effettuato **nei successivi 30 giorni** (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435/2001 e s.m.i.) all'importo già determinato e arrotondato ad unità di euro, **si applica la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo**.

Solo in questo caso il risultato si arrotonda al **centesimo di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) versando l'importo tutto sul **codice tributo 3850**.

Si ricorda che le modalità di calcolo e arrotondamento sopra descritte sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con **nota circolare n. 19230 del 3/03/2009** (link documento) e successivamente ulteriormente chiarite con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

Riepilogando:

- **le imprese che esercitano attività senza unità locali** calcoleranno l'importo applicando prima la misura fissa e tutti i successivi scaglioni entro cui rientra il fatturato (mantenendo nella sequenza di calcolo le cinque cifre decimali) applicando di seguito la **riduzione del 50%** e successivamente **la maggiorazione del 20%** e arrotondando l'importo ottenuto (con il metodo matematico) prima al centesimo di euro e

poi all'unità di euro (così ad esempio la **misura fissa** del primo scaglione di fatturato – da 0 a 100.000 euro - sarà quindi pari a **euro 120,00**, mentre la **misura massima** non supererà i **24.000 euro**) ;

- **le imprese che esercitano attività con unità locali site nella stessa provincia della sede** calcoleranno in base alla seguente formula: importo sede + (20% importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali in provincia) – 50% + 20% maggiorazione e successivo arrotondamento al centesimo di euro e successivamente ad unità di euro.
- **le imprese con unità locali in altre province** calcoleranno in base alla seguente formula: (dovuto sede x 20% = importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale per Camera – 50% riduzione + 20 % percentuale di maggiorazione (per le Camere di commercio di cui allegato A del D.M. 23/02/2023) + 50% di maggiorazione (per le sole Camere di commercio della Sicilia autorizzate con D.M. 28/02/2023 per il triennio 2022-2023-2024 ad un ulteriore incremento aggiuntivo del 50%) = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro, da indicare sul modello F24 con un rigo separato distinto con il diverso codice ente (= **sigla provincia**) relativo alla singola Camera di commercio destinataria del versamento.

N.B. = nel caso di CCIAA accorpate la sigla provincia è quella ove ha sede legale la nuova Camera di commercio avuto riguardo alla situazione alla data del 01.01.2024.

Poiché le Camere di commercio di Brindisi e di Taranto sono state accorpate il 29/02/2024 i versamenti a titolo di diritto annuale per l'anno 2024 andranno eseguiti distintamente con il codice Ente = la sigla della provincia delle due Camere di commercio (quindi BR e TA).

Ricordiamo che nel caso di **impresa con unità locali in provincia e/o fuori provincia** allegata all'informativa inviata alla p.e.c. dalla Camera di commercio in cui ha sede legale l'impresa vi sarà un'apposita **scheda** che riassume il numero delle unità locali e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento.

Per facilitare il calcolo è a disposizione delle imprese il sito nazionale di calcolo e pagamento (<http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>) o in alternativa il **foglio di calcolo** presente sul sito istituzionale della Camera di commercio al fine di determinare correttamente l'importo dovuto.

In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa trasmessa si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese (per le sedi secondarie) e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (per le unità locali) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le **unità locali** che abbiano cessato l'attività al 31/12/2023 la cui domanda di cancellazione sia stata presentata dopo il **30/01/2024** sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale anche per l'anno 2024.

IMPORTANTE: Le **unità locali iscritte nel corso del 2024**, invece, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto all'atto della presentazione della domanda di iscrizione (sul protocollo di iscrizione) o entro i successivi 30 giorni con modello F24. Si ricorda che l'importo del diritto annuale per le **unità locali di nuova iscrizione** è pari ad **euro 24,00**.

Nel caso di omesso pagamento, invece, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria (ossia 30 + 365 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione).

Si mette a disposizione un **foglio di calcolo** (in cui sono presenti le percentuali di maggiorazione collegate alle singole province autorizzate per l'anno 2024) per la determinazione dell'importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

- il **fatturato 2023** individuato dai righi del modello **IRAP 2024** riportati nel successivo paragrafo, distinti per tipologia di impresa, oppure ricavato dai dati risultanti dalle scritture contabili (solo per alcune tipologie di impresa);
- il **numero di unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 1.01.2024** mentre quelle **iscritte nel corso del 2024** devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei successivi 30 giorni con F24 e quindi non vanno inserite nel calcolo (nel caso in cui tale versamento non sia stato effettuato potrà essere sanato separatamente utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso).

CASI PARTICOLARI

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. *da società di persone a società di capitali* e viceversa) questa è del tutto ininfluyente per la determinazione degli importi del diritto annuale.

Infatti tali soggetti, pagano in base al fatturato dell'anno precedente con la procedura di calcolo già vista in precedenza. È questo però il caso in cui si verifica la necessità di **sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP**.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. *da società semplice a società di capitali*), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al Registro delle imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. *impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore*) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui l'impresa era iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359 (nella sezione **NORMATIVA** link).

La nota del **Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009** (link) individua i righi del **modello IRAP** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva la dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale);

- i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla **somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP** (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. III del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).

IMPRESE AGRICOLE - LEGGE DI STABILITA' 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208 art. 1, commi 70 e 72)

Con nota **prot. n. 399448 del 26/09/2017** il **Ministero dello Sviluppo Economico** ([link](#)) ha ricordato che l'art. 1, comma 70, della Legge 28/12/2015, n. 208, ha modificato l'art. 3 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 aggiungendo al comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere tra i soggetti non passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive anche *"i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, i soggetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973"*.

A tal proposito l'**Agenzia delle Entrate** con **risoluzione n. 93/E del 18/07/2017** (ulteriormente confermata nelle istruzioni alla dichiarazione IRAP 2023 paragrafo 2.1.1) ha chiarito che *"I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP ai sensi dell'art.1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato". Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, seguendo le modalità sopra precisate, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati"*.

Questi i righi da prendere a base del calcolo per determinare il fatturato:

MODELLO IRAP 2024 – Periodo d'imposta 2023

QUADRO IC - Società di capitali

- **Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei righi **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IC5** (*altri ricavi e proventi*) .
- **Sezione II – Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari:** somma dei righi **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IC18** (*commissioni attive*).
- **Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe)** società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei righi: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IC5** (*altri ricavi e proventi*) e **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- **Sezione III - Imprese di assicurazione** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).

- **Sezione V – Società in regime forfettario** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.
- **Sezione VI – Cooperative Edilizie e Confidi** Tali contribuenti debbono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.. **Confidi** questi soggetti, per la particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico, oppure, nel caso adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12 giugno 2008 e n. 120930 del 17 luglio 2013).

QUADRO IP Società di persone

- **Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997:** rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo degli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) se indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del riquadro (in quanto inclusi nel valore qui esposto).
- **Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97:** somma dei rigi: IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446/97 somma dei rigi: IP13 (ricavi delle vendite e prestazioni), IP17 (altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi attivi e proventi assimilati).
- **Sezione III – Società in regime forfettario:** rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfettariamente)
- **Sezione IV – Imprese del settore agricolo:** rigo IP52 (corrispettivi)

QUADRO IS Prospetti vari

- **sez. III - Società di comodo** le società non operative, dette "società di comodo", sono soggette ad una disciplina particolare, in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'art. 30 della legge n. 724/1994, Tali società sono tenute a compilare anche la sezione III del quadro IS; sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le **imprese** che richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese nel corso dell'anno, e/o **denunciano l'apertura di unità locali** nel corso dell'anno ed i **soggetti** che richiedono l'iscrizione nel **Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A)** sono tenuti per l'anno di iscrizione al versamento del diritto annuale:

- **contestualmente alla presentazione della pratica con addebito per cassa automatica**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica di iscrizione (in tal caso è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti). Nel caso di indicazione di un importo errato rispetto a quello dovuto, questo verrà rettificato dalla Camera e sarà inviata una P.E.C. con l'indicazione dell'avvenuta modifica del diritto annuale addebitato);
- **tramite modello F24**, nei successivi **30 giorni** dalla data di presentazione della domanda di iscrizione compilando la **sezione IMU ed altri Tributi Locali** del suddetto modello, **codice ente** (la sigla della provincia **TA** o **BR**), **codice tributo (3850)** e **anno di riferimento (2024)**. Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione (impresa o unità locale/sede secondaria) questo potrà ancora essere sanato con la procedura del **ravvedimento operoso** (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo) entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al **"Diritto annuale in iscrizione"** nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

- **"Addebito contestuale alla pratica"**, con conseguente indicazione dell'importo;
- **"Pagamento tramite F24"**
- **"Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"**

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del **"Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"**.

Per le **start-up e gli incubatori certificati** (iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese) **non tenute** al pagamento del diritto annuale, in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la **Modalità di pagamento tramite F24** e indicare nelle **note** della distinta che il **diritto annuale non è dovuto**.

Altra eccezione è prevista solo per le **imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno**. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione **"Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"**.

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso **solo** a favore della Camera di commercio **dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento** (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (*è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza*).

Nel caso in cui, pur trasferendo la sede legale in altra provincia, nella provincia di provenienza viene comunque mantenuta l'attività (con specifica indicazione da effettuare sul modello) si possono avere due situazioni:

1. **l'attività continua ad essere svolta in unità locali precedentemente iscritte** (che rimangono tali) il cui pagamento resta pertanto dovuto entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001 e s.m.i.) in aggiunta all'impresa se anch'essa risultava iscritta al 1/01/2024 in tale provincia;

2. presso l'indirizzo della precedente sede legale viene mantenuta l'attività (con apposita indicazione fornita sul modello di iscrizione alla nuova provincia) in tal caso quest'ultima deve essere denunciata nella provincia di provenienza come **nuova unità locale** (il cui importo è quello di seguito indicato a seconda della tipologia di impresa ed il termine di versamento è quello già visto in precedenza per le nuove iscrizioni).

Con nota prot. n. 0383421 del 20/12/2023 (link) il Ministero ha ricordato le misure del diritto annuale 2024 dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Con decreto 23/02/2023 (link decreto + allegato A) le Camere di commercio di Brindisi e di Taranto, così come la quasi totalità delle Camere di commercio italiane, è stata autorizzata all'incremento delle misure del diritto annuale della **percentuale del 20%** per il **triennio 2023-2025** per il finanziamento dei programmi previsti, giusto art.18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.

Questi gli importi del **diritto annuale 2024** per imprese e le unità locali di nuova iscrizione (misure fisse, maggiorazione ed importo comprensivo della maggiorazione):

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2024 (NUOVE ISCRIZIONI)		Misure fisse	Maggiorazione 20%	Importo definitivo (comprensivo maggiorazione 20%)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani)	Sede	€ 44,00	€ 9,00	€ 53,00 (*)
	Unità locale	€ 9,00 (*)	€ 2,00	€ 11,00 (*)
Società semplici iscritte come imprese agricole	Sede	€ 50,00	€ 10,00	€ 60,00
	Unità locale	€ 10,00	€ 2,00	€ 12,00
Tutte le altre società , i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001	Sede	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
	Unità locale	€ 20,00	€ 4,00	€ 24,00
Soggetti iscritti solo al REA quali persone fisiche o associazioni o fondazioni (<u>in questo caso le unità locali non pagano</u>)	Sede	€ 15,00	€ 3,00	€ 18,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)	Unità locale	€ 55,00	€ 11,00	€ 66,00

(*) Si ricorda che le misure del diritto annuale devono essere arrotondate **all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 (cioè applicando prima

l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali iscritte in sezione speciale pari a **euro 10,56** deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

Ecco alcuni esempi :

- se una impresa individuale si iscrive nel 2024 in sezione speciale versa **€ 53,00**;
- se una impresa individuale dopo l'iscrizione nella sezione speciale avvenuta nel corso del 2024 apre successivamente n. 1 unità locale (quindi con protocolli separati) paga **€ 11,00** per ogni unità locale (€ 10,56 arrotondato);
- se un'impresa individuale iscrive nel corso del 2024 contemporaneamente (cioè con un unico protocollo) sede e n. 1 unità locale versa **€ 63,00** ($€ 52,80 + 10,56 = 63,36$);
- se un'impresa individuale già iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di n. 2 unità locali paga **€ 21,00** euro ($10,56 \times 2 = 21,12$ arrotondato ad unità di euro);
- se nel corso del 2024 si iscrive un soggetto al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versa **€ 18,00**, versa lo stesso importo anche se iscrive contemporaneamente oltre al soggetto REA anche delle unità locali (che invece non pagano)

TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le relative unità locali) nonché i soggetti R.E.A. già iscritti al 1.01.2024, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte** (termine stabilito dall'art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.) .

Diverso è invece il termine di pagamento per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno, che debbono provvedere al pagamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i successivi 30 giorni con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, ma è possibile sanare la violazione con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Si ricorda ancora una volta che le imprese che si **trasferiscono da un'altra provincia** sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio dove il soggetto è iscritto al 1.01.2024 (entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

I **termini ordinari di pagamento** previsti dall'art. 17 comma 1 del DPR n. 435/2001 "Razionalizzazione dei termini di pagamento" per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi e IRAP (termine entro cui si deve versare anche la **prima rata di acconto** cui è collegata la scadenza del diritto annuale) in vigore dal 1 gennaio 2017 (giusta modifica intervenuta con l'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016) sono i seguenti:

- **Persone fisiche, società di persone, società semplici o associazioni di cui all'art. 5 T.U. imposte redditi (DPR n. 917/86): entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.**

(Termini diversi sono previsti per le società o associazioni di cui all'art. 5 T.U. citato nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5 bis del DPR n. 322/1998 – dichiarazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione – che effettuano i suddetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione).

➤ **Persone giuridiche:**

- α) entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche sia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare sia con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (**c.d. esercizi a cavallo**) il cui termine di **approvazione del bilancio** è fissato **entro i 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio;
- β) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, **approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio (sia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo");
- γ) se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Sull'argomento si veda la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 ([link](#)) e le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14.06.2002 e n. 28/E del 4.08.2006.

Ai sensi dell'art. **17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001** e s.m.i. i versamenti di cui al 1° comma possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini già indicati, **maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo** (con arrotondamento dell'importo al centesimo di euro).

L'interesse corrispettivo si versa sul **codice tributo (3850)** in aggiunta al diritto annuale già dovuto (ed espresso in unità di euro) con **arrotondamento al centesimo di euro** (anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24).

Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo (quindi il versamento al 30 giugno 2024 del diritto annuale è **prorogato al 1/07/2024** perché il 30 giugno cade di domenica).

RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER IL 2024

L'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale*" come modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ([G.U. n. 182 del 5/08/2024 in vigore dal 6.08.2024 link](#)) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA scaduti al **30 giugno per l'anno 2024** (anno di prima applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale), per i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
- dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell' Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

- entro il **31 luglio 2024** senza maggiorazione;
- dal **1 agosto al 30 agosto 2024**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA anche a coloro che: **a)** esercitano dette attività ma che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; **b)** esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità); **c)** esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190; **d)** partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece **esclusi dalla proroga** i contribuenti che svolgono solo **attività agricole** e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019).

Solo per questi ultimi restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2024 (che cadendo di domenica è stato spostato al 01/07/2024) ed il termine c.d. "prorogato" del 31 luglio 2024 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%. Chi non vi avesse ancora provveduto potrà sanare tramite la procedura del Ravvedimento operoso (link al relativo capitolo).

Restano infine invariati tutti gli altri termini già stabiliti dall'art. 17 comma 1 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. per i soggetti con esercizio non solare (c.d. *esercizi a cavallo*) o per le società con esercizio solare che approvano il bilancio con utilizzo del maggior termine di 180 gg dalla chiusura dell'esercizio (i cui termini di fatto coincidono già con quelli prorogati ai sensi dell'art. 37 D. Lgs.n. 13/2024) così come per i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA.

La proroga si applica, ai versamenti del **diritto annuale dell'anno 2024** per le **imprese già iscritte al 1.01.2024** che abbiano i requisiti sopra indicati, poiché il diritto annuale si versa ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.M. n. 359/2001 in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, entro il termine di pagamento del primo acconto di tali imposte, secondo quanto confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. n. 0033353 del 13/06/2024 link) .

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) ed esercizio prolungato

Nel caso in cui la **società chiuda l'esercizio in data diversa dal 31/12 (c.d. esercizio a cavallo)** il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero sia secondo i termini già indicati nel precedente paragrafo (Persone giuridiche punti a), b) e c)).

E' sempre possibile - ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 435/2001 e s.m.i. - effettuare il pagamento **nei 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo**, interesse che si versa sullo stesso codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale dovuto (già arrotondato ad unità di euro) e si **arrotonda al centesimo di euro**, anche in caso di presenza di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.

Sia nel caso di esercizio solare che nel caso di esercizio c.d. "*a cavallo d'anno*" **l'anno di riferimento** del diritto annuale da indicare sul modello F24 come anno di competenza del versamento coincide sempre con l'anno che dà il nome al modello IRAP (quindi **IRAP 2024** versamento diritto annuale 2024); il diritto annuale infatti è determinato sulla base del fatturato dell'esercizio precedente (l'esercizio 2023 è quindi la base di calcolo del pagamento del diritto annuale 2024).

Nel caso di "*esercizio a cavallo*" si ricorda che per determinare correttamente quale sia **l'esercizio 2023 si deve far sempre riferimento all'esercizio che chiude l'annualità** (il cui dato è riportato sul modello IRAP 2024).

Ad esempio nel caso di un esercizio che chiude al 30/09 di ogni anno **l'esercizio 2023 è quello che va dal 1/10/2023 al 30/09/2024** e quindi la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale è il **31/03/2025**.

La scadenza del diritto annuale per questi soggetti è infatti sempre posticipata rispetto alla scadenza dei soggetti con esercizio solare.

Altri esempi:

1° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2024, versamento del diritto annuale 2024 entro il 30/11/2024

2° esempio: esercizio chiuso al 31/08/2024 versamento del diritto annuale 2024 entro il 28/02/2025

3° esempio: esercizio chiuso al 30/11/2024 versamento del diritto annuale 2024 entro il 31/05/2025

Nei tre casi proposti si suppone sempre che il bilancio sia approvato nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel caso di bilancio approvato entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio le scadenze rimangono invariate rispetto a quelle già viste, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispettando le condizioni stabilite dall'art.2364 c.c. e dallo statuto sociale) le scadenze diventano rispettivamente il **31/12/2024**, il **31/03/2025** e **30/06/2025** (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).

E' sempre possibile inoltre effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, **maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

CASI PARTICOLARI

Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a esercizio infra annuale o viceversa**, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con l'indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l'anno(n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero quando al momento della costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) tali soggetti **verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione** (come imprese di nuova iscrizione con la misura fissa stabilita), l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato – **effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato** alla scadenza ordinaria del versamento prevista per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Questo al fine di mantenere il carattere "annuale" del tributo (in proposito si veda la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).

COMPENSAZIONI E RIMBORSI

COMPENSAZIONI

È senz'altro più rapido per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto (i termini per il rimborso sono stabiliti fra l'altro, a pena di decadenza, dall'art. 17 comma 3 della Legge n. 488/1999, in **24 mesi dalla data del pagamento**).

Ciò in quanto l'utilizzo del credito è immediato e tale procedura consente altresì di correggere, solo in alcuni casi limitati, eventuali errori relativi all'ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA incompetente).

Per la compensazione del credito non è obbligatorio, infine, osservare il termine di ventiquattro mesi a pena di decadenza, previsto per la presentazione delle domande di rimborso, giusto chiarimento ministeriale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con **nota prot. n. 0399448 del 26/09/2017** (link documento) ha stabilito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui è spirata la possibilità di chiedere il rimborso) **entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.**

Tale chiarimento avviene in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari relative al termine per l'utilizzo dei crediti per diritto annuale in compensazione su modello F24, e stante anche la mancata indicazione di tale credito in qualsivoglia dichiarazione.

E' necessario però contattare preventivamente la Camera di commercio per verificare la sussistenza e l'entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate (l'indirizzo e-mail dell'ufficio dirittoannuale@brta.camcom.it o alla P.E.C. dell'Ente camerale cameradicommercio@pec.brta.camcom.it).

Per compensare il credito da diritto annuale si indicherà nella sezione del modello F24 **"IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"** su una riga lo stesso **codice ente, codice tributo e anno di riferimento** utilizzato a suo tempo per il versamento superiore o non dovuto (l'unico codice che è possibile inserire nella sezione a credito è il **3850** –

diritto - mentre gli altri due codici tributo 3851 – interessi – e 3852 – sanzioni – non possono essere inseriti nella sezione a credito) indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna **"Importi a credito"**. Ciò avverrà in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti nei confronti di altri Enti o dell'Erario (indicati nelle apposite sezioni) o dello stesso diritto annuale dovuto per altre annualità (esempio pagamento diritto 2024 con un credito accertato e confermato per l'anno 2023 o precedenti).

Codice ente / Codice comune	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito	Importi a credito
TA o BR (sigla automobilistica della provincia)	3850	(non compilare)	2024	scrivere qui l'importo	(non compilare)
TA o BR (sigla automobilistica della provincia)	3850	(non compilare)	2023	(non compilare)	scrivere qui l'importo

In particolare si fa presente che:

- nel caso di **pagamento a CCIAA incompetente** (es. Bari invece di Taranto o viceversa) potrebbe essere già stata attivata d'ufficio fra Camere di commercio una procedura di trasferimento delle somme erroneamente versate; in questo caso, evidentemente, non si potrà più effettuare nessuna compensazione sul modello F24, e quindi, prima di effettuare la compensazione su F24, è sempre necessaria la verifica con l'ufficio camerale preposto;
- nel caso di errata presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'utilizzo del credito avviene in misura superiore alla disponibilità e comporta per il contribuente una sanzione da parte di Agenzia delle Entrate. In tali casi il contribuente può chiedere **all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello di pagamento erroneo, previa rinuncia al credito per diritto annuale** con apposita istanza da presentare alla Camera di commercio in cui si dichiara di rinunciare sia al rimborso che alla compensazione di detto credito;
- nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall'errata trasmissione da parte dell'intermediario alla trasmissione telematica (es. errata indicazione del C.F., anno di riferimento del pagamento e codice tributo) oppure nel caso di errata compilazione del modello F24 è necessario preliminarmente eseguire una verifica con l'Ufficio al fine di accertare quanto realmente pervenuto all'Ente camerale; conseguentemente si potrà in alcuni casi presentare l'istanza di rettifica e/o attribuzione del modello F24 con apposita modulistica ([link Modello istanza di rettifica F24](#)) mentre in altri l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'intermediario affinché lo stesso proceda alla rettifica della trasmissione della delega di versamento all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice civile (vedi art. 2946 c.c.).

RIMBORSI

La domanda di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti **devono essere presentate e proposte**, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento** (rif. normativi: l'art. 17 comma 3 della Legge n. 488/99 e l'art. 10 commi 1 e 2 del D.M. n. 359/2001).

La **domanda di rimborso** deve essere presentata alla P.E.C. della Camera di commercio con l'apposito modello predisposto dall'ufficio [link](#)), **entro il termine di decadenza già indicato**, sottoscritta con firma semplice (e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente) oppure con firma digitale, corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (copia del modello F24 con timbro di quietanza o con ricevuta di addebito telematico, copia della ricevuta del protocollo Registro delle imprese in caso di versamento in cassa automatica – per le pratiche telematiche - o copia del pagamento con Pago PA) nonché di eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione (quando richieste dalla tipologia della domanda). Nel caso in cui il rimborso riguardi società cancellate dal Registro delle imprese o rimborsi ad eredi è necessario contattare sempre l'ufficio per ulteriore documentazione da produrre.

Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.

Si consiglia pertanto di contattare l'ufficio diritto annuale (e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it) per richieste di chiarimento e per verificare preventivamente tutta la documentazione necessaria.

ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.

Si ricorda che l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale è la presentazione dell'apposita domanda di rimborso alla Camera di commercio competente. Le coordinate bancarie vengono indicate **esclusivamente** sull'apposito modello da parte del legale rappresentante dell'impresa con allegata copia del documento d'identità in corso di validità.

Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato in tal senso per telefono. Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa tributaria secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. sull'ammontare del diritto dovuto, giusto quanto previsto dal decreto regolamentare in

materia **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento camerale adottato dalla Camera di commercio di Brindisi e di Taranto. (scaricabile integralmente dal sito [link](#))

Ricordiamo da ultimo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con **nota circolare n. 172574 del 22/10/2013** ([link](#)) circa l'applicabilità al diritto annuale della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02/08/2013** ([link](#)), modificando in parte le precedenti indicazioni date dallo stesso Ministero con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 ([link](#)).

Tale nota circolare ha chiarito innanzi tutto i diversi termini di scadenza del versamento del diritto annuale:

1 - Termine ordinario:

- per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento il termine ordinario di versamento è quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (vedi art. 17 commi 1 e 3 lettera a) DPR n. 435/2001 e s.m.i.);
- per i soggetti o le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento (al registro delle imprese o al R.E.A.) il termine è stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore (D.M. n. 359/2001 e art. 4 D.M. 21 aprile 2011) e cioè entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

2- Termine lungo:

Il termine di scadenza per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di versamento, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento (vedi art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 e s.m.i.).

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

- **Tardivo versamento:** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario di versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al **10% del diritto dovuto**;
- **Omesso versamento:** si intende:
 - a) il versamento non eseguito interamente;
 - b) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento per i soggetti di nuova iscrizione;
 - c) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo, senza utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso (per tutti i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A.) ;
 - d) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di versamento ordinario o lungo;
 - e) il versamento effettuato solo in parte oltre i succitati termini di versamento.

Nei casi a), b), c) e d) si applica **la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato o versato in ritardo**, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento camerale, mentre nel caso e) si applica **la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto**, con le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento camerale in materia sull'importo del diritto non versato.

L'**art. 8** del Regolamento camerale prevede un incremento percentuale della sanzione in base alla "**gravità della violazione**" intesa in relazione al danno finanziario subito dalla Camera di commercio, l'**art. 9** prevede invece un incremento della sanzione a seguito della valutazione della "**personalità del trasgressore**" desunta dalle precedenti violazioni in materia di diritto annuale (compiute nel quinquennio precedente quello della violazione), l'**art. 10** infine dispone relativamente ai casi di riduzione della sanzione.

Là dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente, e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (**ravvedimento operoso**), alla sanzione già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (**art. 11 "Incremento della sanzione per recidiva"**).

Quando più favorevole rispetto al "**cumulo giuridico**" (cioè la somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di **violazioni continuate**, applicando alla sanzione originaria più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (**art. 12 Violazioni continuate**).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. "**violazione formale**") il **versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati.**

Sono considerate altresì "**violazioni formali**" anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell'anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale e non pregiudichino l'accertamento della violazione.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con **modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24** ([link al modello](#)).

MODALITA' DI CONTESTAZIONE

La Camera di commercio di Brindisi - Taranto procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni utilizzando le seguenti modalità (entrambe perfettamente conformi al dettato normativo e regolamentare):

- o tramite iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dell'art. 14 del Regolamento camerale);
- o tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs n. 472/97 e s.m.i. , dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005 e dell'art. 14 del Regolamento camerale).

Nel caso di versamenti omessi totalmente o parzialmente, contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, **viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento** (da eseguirsi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto).

Nell'atto di accertamento, infatti, sono indicati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un **foglio di calcolo** ([link](#)) per il calcolo degli interessi legali.

Nel caso invece vengano contestati **solo versamenti eseguiti in ritardo** nessun calcolo dovrà essere effettuato; l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà solo essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo **3851** e l'anno di riferimento quello della violazione più vecchia contestata nell'atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il **codice fiscale dell'impresa** (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso.

Diversamente invece per le **spese di notifica** dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso venga notificato a più destinatari (coobbligati) oltre all'impresa. Tali spese andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell'atto) utilizzando sempre il modello F24 ed andando ad indicare nella **sezione IMU ed altri Tributi locali** oltre al codice ente "TA" o "BR", il codice tributo **3869** (Recupero spese di notifica) indicando come anno di riferimento quello di **emissione dell'atto**, mentre l'importo dovrà riportare l'importo totale, nel caso vi siano più destinatari dell'atto che hanno ricevuto la notifica.

Nel caso in cui l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni venga notificato alla p.e.c. dell'impresa la Camera di commercio di Brindisi - Taranto non applica – al momento – alcun importo per spese di notifica.

Per quanto riguarda invece le **cartelle di pagamento** si fa presente che la stessa cartella può essere notificata oltre alla società anche ai soci amministratori delle snc o ai soci accomandatari delle s.a.s. (in quanto autori delle violazioni e coobbligati) oppure nel caso di società cancellate dal Registro delle imprese direttamente ai soci (solidalmente ed illimitatamente responsabili nel caso di società di persone, oppure che siano stati destinatari di riparto del capitale di liquidazione risultante dal bilancio finale depositato).

Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l'eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra: **000** (intestatario) **001** (coobbligato 1), **002** (coobbligato 2).

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento è possibile pagare utilizzando tutti i canali resi disponibili dall'Agente della Riscossione compreso il pagamento con PagoPA, gli importi da versare sono comprensivi oltre che degli importi iscritti a ruolo dall'Ente impositore, anche di una parte dei compensi di riscossione (per i ruoli consegnati fino al 31/12/2021) e delle spese di notifica.

Dopo 60 giorni dalla notifica gli importi da versare aumentano perché oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione (in questo caso totalmente a carico del contribuente sempre per i ruoli consegnati fino al 31/12/2021) sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere. In tal caso prima di effettuare il pagamento si dovrà verificare l'importo dovuto, aggiornato alla data in cui si intende eseguire il pagamento, contattando l'Agente della riscossione o tramite il sito dedicato di quest'ultimo.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, possono essere richiesti direttamente all'**Ufficio delle Entrate** della Camera di commercio (alla casella e-mail dirittoannuale@brta.camcom.it o ancora inviando richiesta alla [p.e.c. dell'Ente camerale](#)); mentre per quanto riguarda la documentazione dell'avvenuta notifica delle cartelle nonché la possibilità di rateizzarne il pagamento la richiesta dovrà essere indirizzata esclusivamente all'**Agente della riscossione** competente indicato nella cartella stessa.

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA E/O PRESENTAZIONE DI RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nel seguenti casi:

- 1) errore di persona,
- 2) evidente errore logico o di calcolo,
- 3) doppia imposizione,
- 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
- 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza (modello di **AUTOTUTELA** [link](#)) l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

Si ricorda che **la presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.**

Nel caso di proposizione di ricorso (salvo il caso in cui il contribuente intenda e possa stare in giudizio senza assistenza tecnica per cui la modalità telematica resta facoltativa) si dovrà:

- intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992 e s.m.i.);
- notificare il ricorso alla Camera di Commercio **entro 60 giorni dalla notifica** della cartella di pagamento o dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni **esclusivamente con modalità telematica** ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente camerale subentrato alle due Camere di commercio di Brindisi e di Taranto, ossia cameradicommercio@pec.brta.camcom.it ;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione - nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori nel procedimento di notifica della cartella di pagamento) esclusivamente mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Tutte le informazioni sulla procedura, le specifiche tecniche e le modalità di deposito dei ricorsi in modalità telematica, sono rinvenibili sul portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it (link) da cui è possibile accedere al **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)** da utilizzare per il deposito del fascicolo telematico di causa.

Il termine per il deposito del ricorso già notificato presso la Corte di Giustizia tributaria adita è di 30 giorni dalla notifica dello stesso, a pena di decadenza. Detto termine è sospeso nel periodo dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

RATEAZIONE di PAGAMENTO DEGLI ATTI di ACCERTAMENTO

Quando venga notificato un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione (di importo complessivo per diritto, sanzioni e interessi superiore a 500,00 euro) ed il soggetto obbligato al pagamento si trovi in una condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica potrà essere richiesto alla Camera di commercio il beneficio della **rateazione del pagamento**, in un numero massimo di dieci rate mensili.

Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento camerale in materia.

Nel caso invece di **iscrizione diretta a ruolo** senza preventiva contestazione la rateazione di pagamento della relativa cartella di pagamento dovrà essere richiesta direttamente all'Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. e art. 26 D.Lgs. n. 46/99 e s.m.i.

REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

Nel caso si intenda procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta (ad esempio per sbloccare la certificazione al Registro delle imprese e non solo), è necessario verificare due condizioni:

- se sono scaduti o meno i termini per il ravvedimento operoso (ricordiamo che il **termine massimo** per il ravvedimento lungo è un anno dal termine di scadenza del versamento);
- se la CCIAA ha già trasmesso il ruolo ad Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno interessato.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione spontanea che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Invece una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino alla trasmissione dei ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con le seguenti modalità:

- **versare su modello F24 il solo tributo** (codice 3850) con **anno di riferimento l'annualità omessa**. Il pagamento del diritto dovuto, prima della contestazione riduce la misura della sanzione che verrà successivamente contestata dalla Camera di commercio, anche su richiesta della stessa impresa;
- **richiedere** alla Camera di commercio (utilizzando il modello apposito **link** da indirizzare alla p.e.c. dell'Ente camerale) la **notifica di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione** che verrà quindi notificato alla **P.E.C.** dell'impresa o ad altro indirizzo p.e.c. specificatamente indicato sul modello di richiesta. Una volta notificato il suddetto atto il suo pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con modello F24 (si ricorda che tutti gli importi contestati possono essere versati utilizzando anche la procedura di compensazione con altri crediti tributari, ove ve ne fossero).

Al momento della pubblicazione di questa guida le CCIAA di Brindisi e di Taranto hanno già effettuato l'iscrizione a ruolo delle violazioni riferite al **diritto annuale 2020** (ed i alcuni casi anche di annualità successive per lo stesso contribuente, rientranti nel medesimo periodo di contestazione).

È consigliabile pertanto contattare l'ufficio diritto annuale per avere la situazione aggiornata delle annualità già iscritte a ruolo per il soggetto che intenda procedere alla regolarizzazione delle annualità non ancora contestate.

Quando il ruolo è già stato trasmesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella di pagamento all'Agente della riscossione competente.

EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE

Le eventuali agevolazioni in materia tributaria e contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dalla Camera di commercio di Taranto ha previsto all'art. 10 la **possibilità di ridurre la sanzione irrogata fino ad una percentuale massima del 40%**:

- 1) nel caso in cui il trasgressore dimostri di essere in **condizioni economico sociali disagiate** a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività;
- 2) nel caso di **eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità** verificatisi nel contesto economico provinciale (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici).

La Giunta della Camera di commercio in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro il termine massimo di **un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento** del diritto annuale tutti i contribuenti possono sanare l'omesso versamento del diritto annuale (totale o parziale) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 *"Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21/02/2003, n. 27"* in misura pari al:

- **3,75%** per i versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza (c.d. **ravvedimento breve**) ;
- **6%** per i versamenti dal 31° giorno sino all'anno successivo alla scadenza (c.d. **ravvedimento lungo**);

Ricordiamo che, nel caso di versamento **totalmente omesso**, non è possibile prorogare il termine di scadenza del ravvedimento stesso aggiungendo lo **0,40%** di interesse corrispettivo al diritto dovuto.

Il termine massimo per eseguire il ravvedimento di un omesso versamento è sempre un anno dalla scadenza ordinaria del versamento stesso.

N.B.= Solo per i contribuenti che hanno già effettuato un versamento incompleto nel periodo previsto per il pagamento con maggiorazione dell'interesse corrispettivo del 0,40% (rif. art. 17 comma 2 D.P.R. n. 435/2001), ossia **per il 2023 entro il 31/07/2023** (il 30/07/2023 era domenica) sia per i soggetti il cui termine ordinario di versamento era il 30/06/2023 sia per i soggetti il cui termine ordinario era il 20/07/2023 (con proroga per attività soggetta a ISA) il termine da cui partire per calcolare la scadenza del ravvedimento operoso breve o lungo è invece il termine c.d. *"prorogato"*.

Così la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013 e la nota circolare del MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013) avendo essi già operato la scelta di utilizzare la scadenza del termine di versamento con la maggiorazione.

Analogamente, le società con utilizzo del maggior termine statutario per l'approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, calcoleranno un anno dallo specifico termine di versamento ad esse riservato (si veda il capitolo TERMINI di VERSAMENTO ([link](#))).

La stessa possibilità spetta alle imprese di **nuova iscrizione**, o che abbiano aperto **nuove unità locali**, e che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda o nei 30 giorni successivi con modello F24 (la scadenza sarà quindi entro un anno dal termine ordinario di versamento loro proprio).

ATTENZIONE: Anche l'ultima modifica dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (giusto art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019 - collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 – che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) al momento non si applica al diritto annuale.

Si veda al riguardo la nota di chiarimento del **MISE prot. n. 45640 del 17/02/2020** ([link documento](#)) in linea con la posizione già presa in precedenza dallo stesso Ministero con note [prot. n. 62417 del 30/12/2008](#), [prot. n. 172574 del 22/10/2013](#) e [prot. n. 16919 del 6/02/2015](#), in occasione di precedenti modifiche dello stesso articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.

Infine **due** sono le **condizioni** da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento:

1. al contribuente **non deve essere stata già stata contestata** da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
2. il **pagamento della sanzione ridotta** (nelle percentuali del **3,75%** o del **6%**) e degli **interessi moratori** (calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) deve essere eseguito, con l'apposito codice tributo (**3852** per le sanzioni e **3851** per gli interessi) contestualmente al versamento del tributo dovuto (codice tributo **3850**) e non versato (o versato in misura inferiore).

Per "versamento contestuale" si intende che il pagamento di tutti gli importi dovuti (tributo, interessi e sanzione) venga effettuato comunque entro il termine per il ravvedimento lungo. Tale direttiva è stata impartita dal MISE con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 modificando le precedenti istruzioni date alle Camere di commercio con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (che intendeva per "contestuale" il significato letterale del termine).

MODALITA' DI CALCOLO

- **Diritto da ravvedere (codice tributo 3850)**: il tributo ottenuto per differenza fra il diritto annuale dovuto (eventualmente aumentato dello 0,40% di interesse corrispettivo **solo** se è già stato in precedenza eseguito un parziale versamento entro il termine di scadenza con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo) e quanto già versato entro la scadenza stessa;
- **Interessi (codice tributo 3851)**: si calcolano a partire dal termine ordinario di versamento (o dal termine prorogato **solo** nel caso di versamento parziale nel periodo della maggiorazione in virtù della scelta già operata con il primo versamento) fino alla data del pagamento sull'importo di cui al punto precedente, al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera (dal 1/01/2024 pari al **2,50%** su base annua);
- **Sanzione (codice tributo 3852)**: entro i 30 giorni dalla scadenza del versamento al **3,75%** (*ravvedimento breve*), a partire dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del versamento al **6%** (*ravvedimento lungo*) calcolata sul diritto di cui al punto precedente. Si ricorda che l'utilizzo del codice

tributo 3852 è **obbligatorio** al fine di rendere manifesta l'intenzione di effettuare un ravvedimento operoso.

Nell'intento di essere di ausilio al calcolo si mette a disposizione un **foglio Excel** (*si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti*) ricordando inoltre che sul sito: <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm> è possibile procedere al calcolo ed anche al pagamento (tramite F24 o PAGO PA) del **ravvedimento operoso per il diritto annuale 2023** (solo per imprese già iscritte al 1/01/2023 che non abbiano in precedenza eseguito pagamenti parziali sull'annualità).

Si ricorda che per data di scadenza deve intendersi l'esatta data di scadenza del versamento ovvero: il **termine ordinario di versamento** nel caso di versamento totalmente omesso o parzialmente omesso (entro il termine ordinario di pagamento) e il **termine lungo solo** nel caso di versamento parziale già eseguito nel termine di versamento prorogato di trenta giorni (con la maggiorazione dello 0,40% di interesse corrispettivo, previsto solo per i soggetti iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento).

È sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo da versare, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

ATTENZIONE:

Dopo la scadenza del termine per il ravvedimento operoso si potrà procedere al **versamento del solo tributo** (attendendo la successiva irrogazione della relativa sanzione tramite notifica di una cartella di pagamento o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione dalla sanzione).

Se invece si è intenzionati a definire subito l'intera posizione debitoria, si potrà **richiedere con l'apposito modello (link)** direttamente all'Ente camerale la notifica di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione da notificare alla p.e.c. dell'impresa (o ad altra indicata sul modello di richiesta) così da avere la possibilità di effettuare il versamento degli importi contestati e delle sanzioni irrogate con modello F24 (eventualmente utilizzando anche l'istituto della compensazione con eventuali crediti tributari spettanti).

COME SI VERSA

Se anziché la modalità di pagamento PAGO PA (tramite collegamento al sito nazionale di calcolo e pagamento – link-) si utilizzasse il **modello F24**, si dovrà compilare la sezione **IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI** come di seguito indicato:

- **codice Ente** la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. **"TA"** per Taranto e **"BR"** per Brindisi);
- **codice tributo** i seguenti codici :
 1. **"3850"** l'importo del diritto annuale dovuto e non versato;
 2. **"3851"** gli interessi moratori al tasso legale di interesse - vedi prospetto degli interessi legali (*) - con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;

3. “3852” la sanzione pari al **3,75%** (Ravvedimento breve) o al **6%**, (Ravvedimento lungo) dell’importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

- **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è **l’anno di imposta da sanare** (anche se il versamento viene eseguito nell’anno successivo).

(*) **PROSPETTO INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Interesse legale</i>	<i>disposizione normativa</i>
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1,0%	D. M.12 dicembre 2013.
01.01.2015	31.12.2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016	31.12.2016	0,20%	D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017	31.12.2017	0,10%	D.M. 7 dicembre 2016
01.01.2018	31.12.2018	0,30%	D.M. 13 dicembre 2017
01.01.2019	31.12.2019	0,80%	D.M. 12 dicembre 2018
01.01.2020	31.12.2020	0,05%	D.M. 12 dicembre 2019
1.01.2021	31.12.2021	0,01%	D.M. 11 dicembre 2020
01.01.2022	31.12.2022	1,25%	D.M. 13 dicembre 2021
01.01.2023	31.12.2023	5,00%	D.M. 13 dicembre 2022
01.01.2024		2,50%	D.M. 29 novembre 2023

BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale - ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97- blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento (totale o parziale).

L'impresa che ha necessità di un certificato di iscrizione (ordinario, storico o di vigenza) è invitata a verificare preventivamente il regolare pagamento del diritto annuale chiedendo informazioni all'Ufficio del Diritto Annuale - all'indirizzo e-mail: dirittoannuale@brta.camcom.it - che ne verificherà tempestivamente la posizione.

L'ufficio comunicherà le modalità di regolarizzazione del pagamento del diritto, ed una volta ricevuta la documentazione di pagamento procederà al relativo sblocco della certificazione.

NORMATIVA di RIFERIMENTO

Decreti annuali

- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126 del 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10.09.2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 (G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30.03.2004);
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005);
- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006);
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (G.U. n. 122 del 28.05.2007);
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 4.03.2008);
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009);
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009 (G.U. n. 24 del 30.01.2010);
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 03.06.2011) ([link documento pdf](#)) misure diritto annuale anno 2011 (confermato anche per le annualità 2012-2013 e 2014);
- Diritto annuale 2015 Decreto interministeriale 8.01.2015 (G.U. n. 44 del 23.02.2015) ([link documento pdf](#)) riduzione misure diritto annuale 2015-2016 e 2017;

- Decreto Ministeriale 22.05.2017 (G.U. n. 149 del 28/06/2017) *"Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019"* di autorizzazione all'incremento percentuale per la CCIAA di TARANTO + altre 78 CCIAA (link [documento pdf](#));
- Decreto Ministeriale 02.03.2018 (G.U. n. 92 del 20/04/2018) *"Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019"* di autorizzazione all'incremento percentuale per altre 9 CCIAA;
- Decreto Ministeriale 21.12.2018 rettificato con D.M. 15.01.2019 (G.U. n. 41 del 18/02/2019) di autorizzazione alle Camere di Commercio della Sicilia ad incrementare ulteriormente le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 per squilibri strutturali in grado di provocare dissesto finanziario.
- **Decreto Ministeriale 12/03/2020** (entrato in vigore il 27/03/2020) *"Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2020-2021 e 2022"* (link [documento](#)) autorizzazione all'incremento del 20% della misura del diritto annuale per tutte le Camere di commercio italiane.
- **Decreto Ministeriale 21/12/2020** autorizzazione all'incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2020-2021 per le Camere di commercio della Sicilia.
- **Decreto Ministeriale 14/04/2022** autorizzazione all'incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2022-2023 e 2024 per la Camera di commercio di Crotone (fino a completamento procedura di accorpamento).
- **Decreto Ministeriale 23/02/2023** (entrato in vigore il 17/04/2023) *"Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2023-2024 e 2025"* (link [documento](#)) autorizzazione all'incremento del 20% della misura del diritto annuale per le Camere di commercio italiane di cui allegato A (link).
- **Decreto Ministeriale 28/02/2023** (entrato in vigore il 17/04/2023) *"Incremento delle misure diritto annuale - art. 1 comma 784 della legge 27/12/2017 n. 205"* incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2022-2023 e 2024 per le Camere di commercio siciliane.

Disposizioni normative, regolamentari e circolari ministeriali

- Art. 17 della Legge n. 488 del 23/12/1999 (legge finanziaria 2000);
- art. 18 Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni (ultime modifiche D.Lgs. n. 23/2010 e n. D.Lgs. n. 219/2016);
- Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359 (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- Decreto interministeriale 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- art. 17 D.P.R. n. 435/2001 *"Razionalizzazione dei termini di versamento"* in vigore dal 1/01/2017;
- Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (documento pdf);
- Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (documento pdf);
- Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0172574 del 22/10/2013; (documento pdf)

- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 227775 del 29/12/2014;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0279880 del 22/12/2015;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0359584 del 15/11/2016;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0399448 del 26/09/2017;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0026505 del 16/01/2018;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0432856 del 21/12/2018;](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0347962 del 11/12/2019](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0286980 del 22/12/2020](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0429691 del 22/12/2021](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0339674 del 11/11/2022](#) (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero delle imprese e del Made in Italy n.0383421 del 20/12/2023](#) (documento pdf)
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Taranto (adottato con [delibera n. 26 del 19.12.2005 dal Consiglio camerale, modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006](#) e con delibera n. 19 del 18.12.2013 (link).

Informazioni e contatti

Camera di commercio di Brindisi – Taranto
Ufficio delle Entrate

sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO n. tel. 099 7783150 – 099 7783129

sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi (BR) n. tel. 0831 228243

e- mail: dirittoannuale@brta.camcom.it